



Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

A.S. 1474

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1474
Titolo:	Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso d'esame in commissione

Contenuto

L'articolo 1 prevede che in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine; ciò quando esso è stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente, da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento. Il termine stabilito in favore della pubblica amministrazione previsto al comma 1 ha carattere di perentorietà e dal suo mancato adempimento scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

L'articolo 2 reca con sé invece la definizione di libero professionista, di infortunio, di malattia, di grave malattia, di cura domiciliare, di intervento chirurgico.

In particolare per "libero professionista" si intende il professionista per il quale è previsto l'obbligo di iscrizione ad un albo professionale.

L'articolo 3 prevede che la sospensione dei termini, disposta ai sensi dell'articolo 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista, si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, devono essere depositati dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

L'articolo 4 prevede invece che alle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6, è equiparato il parto prematuro della libera professionista: in tale caso i termini relativi sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale, entro il quindicesimo giorno successivo al parto, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di sua conclusione, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo

stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data della sua interruzione, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

L'articolo 5 prevede che la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1 e la condizione di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano anche nel caso di decesso del libero professionista. I termini relativi agli adempimenti di cui al citato articolo 1, comma 1, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

Il cliente deve depositare presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale.

L'articolo 6, comma 1, prevede che le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci non sia superiore a tre.

L'articolo 7 prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, per le cause e per il periodo di tempo indicati dalla presente legge, si applica anche in favore: della persona fisica che svolge attività di lavoro autonomo; della persona fisica che svolge attività d'impresa; della società in accomandita semplice qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio accomandatario; della società in nome collettivo qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio amministratore; della società di capitali qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'amministratore unico.

Il comma 2 prevede che i soggetti di cui al comma 1 depositano la documentazione prescritta agli articoli 3, 4 e 5 presso le associazioni di categoria riconosciute, le quali ne danno comunicazione agli uffici competenti.

Per i soggetti di cui al comma 1 i termini sono sospesi per trenta giorni e comunque non oltre il giorno successivo alla nomina del soggetto abilitato ad amministrare l'impresa o la società.

L'articolo 8 prevede che sulle somme dovute a titolo di imposte, di tributi o di contributi il cui pagamento è stato sospeso si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

L'articolo 9 prevede che la pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti.

L'articolo 10 prevede che chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione della presente legge è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, a chiunque favorisce il compimento degli illeciti di cui ai medesimi commi.

L'articolo 11 prevede l'adozione da parte del Governo di un regolamento di attuazione della legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati, nonché le rappresentanze delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare principalmente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di **ordinamento civile** (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione).

Senato: Nota breve n. 245

Camera: Nota Questioni regionali n. 133

9 dicembre 2020

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione